

1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio

L'art. 25 della legge regionale prevede che i Comuni, con la pianificazione urbanistica, individuino le aree da destinare a servizi per la prima infanzia.

La legge prevede altresì l'avvio di iniziative private per le quali si stabiliscono i necessari requisiti.

L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale e deve essere "adeguatamente protetta da fonti di inquinamento": i Comuni provvederanno a tale protezione anche tramite misure di organizzazione urbana. In sede di autorizzazione al funzionamento i Comuni indicheranno inoltre le misure, anche di carattere strutturale, necessarie e opportune per ridurre gli effetti dell'inquinamento acustico e derivante dal traffico veicolare.

Nei piani seminterrati e interrati, definiti dalla DAL n. 279 del 4 febbraio 2010, possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda alle definizioni contenute nella DAL n. 279 del 4 febbraio 2010.

Per i locali che ospitano servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto, e fino alla data di cessazione del servizio, l'autorizzazione può essere rinnovata per i locali ubicati anche nei piani seminterrati dove almeno la metà del perimetro del pavimento sia fuori terra, e il soffitto si trovi ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto a quella del terreno circostante.

I servizi domiciliari possono essere realizzati in case di civile abitazione e, dunque, nel rispetto dei requisiti tecnici delle opere edilizie di cui all'*art. 33 della L.R. 31/2002*, in locali non destinati dagli strumenti urbanistici a tale specifico uso. L'utilizzo a tal fine, per il periodo e nei modi indicati nell'autorizzazione al funzionamento, non costituisce mutamento di destinazione d'uso.

Per i servizi sperimentali i Comuni valutano, sulla base dell'impatto e della consistenza delle proposte pervenute, la necessità di richiedere il mutamento di destinazione d'uso dei locali a tal fine individuati, ai sensi della *L.R. 31/2002*.

Più servizi educativi possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne il pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.